

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY E INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI

Tender 6263_Rfq 7754

Rfq_7755 - Lotto 1 – Servizio di copertura assicurativa all risks property

CIG: B43FFDDDFB

Rfq_7757 - Lotto 2 – Servizio di copertura assicurativa incendio/furto/kasko veicoli

CIG: B43FFDEECE

..*.*

CHIARIMENTI AL 21.11.2024

Quesito n. 1 del 15.11.2024 – Statistica sinistri lotto 2

Buongiorno, si chiede cortesemente la statistica sinistri relativa al lotto n. 2. Grazie. Cordiali saluti

Risposta n. 1

La statistica dei sinistri per il lotto 2 dal 2019 a 11/2024 è di nr. 3 sinistri liquidati per un totale di € 10.143,25 (come si evince dal file "Statistica sinistri INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI al 11_2024" che è stato pubblicato nell'area allegati Rfq 7754).

1

..*.*

Quesito n. 2 del 18.11.2024 - LOTTO 2 IFK

Buongiorno, chiediamo cortesemente la situazione sinistri ultimi 5 anni e se fosse possibile ultimo premio pagato con eventuale regolazione premio. In attesa, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 2

La statistica dei sinistri per il lotto 2 dal 2019 a 11/2024 è di nr. 3 sinistri liquidati per un totale di € 10.143,25 (come si evince dal file "Statistica sinistri INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI al 11_2024" che è stato pubblicato nell'area allegati Rfq 7754).

L'attuale premio in corso per Polizza inc/furto/kasko è di € 5.900,00.

..*.*

Quesito n. 3 del 19.11.2024– Richiesta chiarimenti

Buongiorno,

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

- 1) *La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli[Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.*

- 2) *Premi e assicuratori in corso.*

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 3

- 1) *Si conferma*
- 2) *Polizza all risks – premio € 73.700,00 – compagnia XL
Polizza inc/furto/kasko – premio € 5.900,00 – compagnia Unipolsai*

..*.*

Quesito n. 4 del 20.11.2024 – RICHIESTA REPORT SINISTRI

Buongiorno, con riferimento al lotto n. 2 Incendio/Furto/Kasko veicoli della presente procedura, Vi chiediamo volerci fornire la situazione sinistri aggiornata, relativa all'ultimo triennio, riportante il

dettaglio dei sinistri pagati e riservati con il relativo importo, e i sinistri senza seguito. Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 4

La statistica dei sinistri per il lotto 2 dal 2019 a 11/2024 è di nr. 3 sinistri liquidati per un totale di € 10.143,25 (come si evince dal file "Statistica sinistri INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI al 11_2024" che è stato pubblicato nell'area allegati Rfq 7754).

Nessun sinistro senza seguito.

..*.*

Quesito n. 5 del 20.11.2024 – Richiesta di chiarimento Alto Trevigiano Servizi Spa - lotto 1 All risks

Buongiorno,

Con riferimento al lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue:

1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'esclusione Cyber di pagina 17 del capitolato con la seguente:

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione

3

elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'esclusione Malattie trasmissibili di pagina 17 del capitolato con la seguente:

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

1. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale:

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

4. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente clausola SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6

5. Possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l'art. 2 di pagina 16, punto A) come segue:

atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

6. Conferma che tra le Partite assicurate di pagina 34 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati;

7. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura

In attesa, porgiamo cordiali saluti

Risposta n. 5

- 1) *Si conferma*
- 2) *Si conferma*
- 3) *Si conferma*
- 4) *Si conferma*
- 5) *Si conferma*
- 6) *No, non si conferma. Tra le Partite assicurate di pagina 34 sono comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, anche se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati.*
- 7) *Si conferma*

7

Si comunica che è stato inserito all'interno dell'area allegati dell'rfq_7754 un nuovo documento denominato "Statistica sinistri INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI al 11_2024".